

Messina 02 novembre 2020

Prot.

A tutto il Personale
E.A.R. Teatro di Messina

Ill.mo Sig.
Presidente E.A.R. Teatro di Messina
Dott. Orazio Miloro

Ill.mo Sig. Sovrintendente
E.A.R. Teatro di Messina
Avv. Gianfranco Scoglio

e.p.c

Ill.ma Sig.ra
O.I.V. dell'E.A.R. TEATRO DI MESSINA
Dott.ssa Concetta Siciliano

Sede

Oggetto: **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 MISURE&DISPOSIZIONI**

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario derivante da CORONAVIRUS COVID -19, con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, dell'1 marzo dell'8 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, sono state assunte misure di contenimento e gestione della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

Rilevata nota prot.1647 del 27/10/2020 del Sovrintendente avente ad oggetto "Predisposizione piano di Lavoro in ottemperanza al D.M. Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020 "**Lavoro Agile**" e "**Lavoro Fragile**";

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'articolo 87, recante misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico impiego;



Visto l'articolo 263, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che “al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adeguano l’operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all’ articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendo l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1 lettera b,) del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”.

Visto il citato articolo 263, e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi di performance del personale;

Visto il decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le circolari del Ministero per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, disponendo che, il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa ed inoltre fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale di cui all’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

Vista l’Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 Ottobre 2020 “ Ulteriori misure di Prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19” che sentito il parere del CTS della regione Siciliana del 22 ottobre 2020 secondo cui “ al fine di prevenire scenari più allarmanti appare necessario adottare delle idonee misure di contenimento parametrato allo scenario di appartenenza coerenti con la realtà siciliana” classificando la Sicilia in una classe di rischio “ moderata –alta”;

Visto il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid -19, del 24 luglio 2020 “Rientro in sicurezza”, sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali;

Ritenuto necessarie stabilire, per l'Ente Teatro di Messina di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fase di prima applicazione del terzo periodo del comma 1, del citato articolo 263, specifiche modalità organizzative e fissare criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro e per lo svolgimento del lavoro in modalità agile;

Ritenuto, alla luce del quadro normativo correlato all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché della primaria esigenza della tutela della salute dei lavoratori dell'ENTE Autonomo Regionale "TEATRO DI MESSINA", di dover individuare modalità organizzative e criteri omogenei, al fine di assicurare l'applicazione del lavoro agile, con misure semplificate di cui al comma 1, lettera b,) del citato articolo 87 ad almeno il cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;

Considerate necessarie adeguare le misure di organizzazione del lavoro presso l'E.A.R. Teatro di Messina anche commisurando la percentuale del citato articolo 263, comma 1, al concreto evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 ed alle correlate misure di contenimento, nonché alla durata dello stato di emergenza;

Alla luce di quanto sopra, al fine di garantire la tutela della salute dei dipendenti, è fatto obbligo a tutto il personale dell'E.A.R. Teatro di Messina di attenersi scrupolosamente alle disposizioni riportate nei superiori Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e nelle Ordinanze n.1,2,3,4,5 contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana pubblicate sul sito della regione Siciliana, nonché nella direttiva del Presidente della Regione emanata con nota prot. 3944 del 05/03/2020.

Per assicurare la più efficace applicazione delle succitate disposizioni all'interno dei locali del teatro, non sarà consentito il ricevimento del pubblico e relative informazioni verranno rese telefonicamente o per via mail, così come disposto dall'ordinanza n° 5 del 12 marzo 2020 del Presidente della regione Siciliana.

DETERMINA

- A) Che a far data 02 novembre 2020 il personale Amministrativo comunichi l'attività lavorativa al responsabile dell'Unità Organizzativa Amministrativa del Personale assicurando su base plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte; inoltre in ragione della natura delle attività svolte dai dipendenti o di puntuali esigenze organizzative individuate dalle Unità Organizzative Amministrative, il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità;
- B) Nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 202^o, n° 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 202^o, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili le attività lavorative devono essere svolte esclusivamente in modalità agile;
- C) Richiamato il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 nei confronti dei "Lavoratori fragili" viene definito tale nei soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie

salva vita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazioni di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

- D) Richiamata la nota prot.1647 del 27/10/2020 del Sovrintendente che diventa parte integrante del presente provvedimento, considerato obiettivo prioritario la manutenzione e la conservazione impianti, il Personale reparto manutenzione, allestimento mostre e tecnici di palcoscenico dovrà svolgere attività in presenza nel rispetto delle condizioni di sicurezza per la tutela dei lavoratori.
- E) Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio, allo scopo di evitare di concentrare l'accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza possono essere utilizzate fasce temporali d'ingresso dalle ore 07,30 alle ore 09,30;
- F) Nei casi di prestazione lavorativa in modalità agile, svolte senza l'individuazione di fasce di contattabilità, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- G) Nei casi di quarantena dei lavoratori con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 10, convertito con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, i lavoratori, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile;
- H) L'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid -19, è equiparata al servizio effettivamente prestato;
- I) L'Amministrazione adegua i sistemi di misurazione e valutazione della performance alla specificità del lavoro agile rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati al raggiungimento dei risultati e quelli dei comportamenti organizzativi, sarà cura delle U.O.A. in coerenza con gli obiettivi e i criteri di valutazione dei risultati, monitorare e verificare le prestazioni rese in modalità agile dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, secondo una periodicità che tiene conto della natura delle attività svolte dal dipendente, in coerenza con i principi del sistema di misurazione e valutazione della performance adottata dall'Ente.
- J) L'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina potrà attivare il confronto con i soggetti sindacali, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, ai sensi del protocollo del 24 luglio 2020.
- K) Fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e mezzo, è obbligo di ogni dipendente, di avere con sé sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché di indossare sempre la mascherina nei luoghi chiusi e aperti del Teatro Vittorio Emanuele nei casi in cui non si possa garantire in modo continuativo il mantenimento della stessa.

È sospesa la convocazione di riunioni lavoro in presenza sino alla durata dello stato di emergenza, ma potranno essere realizzate le riunioni di lavoro con piattaforme digitali messe a disposizione dall'Ente; L'accesso dei dipendenti è individuato esclusivamente nell'ingresso palcoscenico, va provveduto all'organizzazione degli spazi e della sanificazione degli uffici, del palcoscenico, dei cameroni del personale tecnico, dei bagni, degli ascensori, degli spogliatoi, e di tutti i luoghi frequentati dai lavoratori garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie da parte della direzione tecnica, che

provvederà a garantire attraverso interventi di sanificazione periodica ed impartire alla ditta appaltatrice interventi di pulizia mirata.

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l'accesso di fornitori esterni e visitatori deve essere regolato attraverso l'individuazione di procedure di ingresso stabilite dalla Direzione Tecnica, mediante modalità percorsi e tempistiche definite dalla stessa, che provvederà entro due giorni della pubblicazione del presente provvedimento, a disciplinare con proprio atto di regolamentazione da porre in essere dal personale portieri d'ingresso.

I lavoratori della impresa di Pulizia del Teatro devono sottostare a tutte le regole emanate nel presente provvedimento.

Procedere alla frequente aerazione dei locali e mantenere la distanza almeno di un metro e mezzo lineare minima raccomandata tra i presenti nonché il rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale adeguandosi al protocollo di sicurezza ed al documento di valutazione rischi.

I dipendenti, dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid -19, hanno l'obbligo di comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla superiore Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste per legge.

Il presente provvedimento, con efficacia dal 02 novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 salvo modifiche e disposizioni dagli organi preposti;

Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti i dipendenti del teatro ad adottare le misure igienico sanitarie diffuse da tutti gli organi di comunicazione necessarie a prevenire possibili modalità di trasmissione del virus, evitando assembramenti all'interno delle stanze e negli spazi teatrali comuni e assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionali del teatro. La pubblicazione ha valore di notifica individuale nei confronti di tutti i dipendenti dell'E.A.R. Teatro.

Tutto il Personale è tenuto al rispetto e all'osservanza delle disposizioni contenute nella presente provvedimento, evidenziando che il mancato rispetto della stessa, comporterà l'applicazione dei consequenziali provvedimenti disciplinari.

Avverso il presente provvedimento dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione:

U.O. AMMINISTRATIVA
Gaetano Cambria

F. F. SANTO
GATTO
Santo Gatto

U. O. Tecnica
Santo Gatto

Santo Gatto